



ORDINANZA N. 11 /2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la richiesta di ordinanza dell'Uff. GPM prot. 2182 del 27.1.20 relativa a ***“Riassetto funzionale del molo Manfredi del porto di Salerno - Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica”***

**RILEVATO** che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Eurosaf s.r.l. con sede in Napoli via Torino 6 Codice Fiscale & P.IVA 06522661211;

**CONSIDERATO** che la durata contrattuale prevista dei lavori è di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori;

**RITENUTO** necessario, allo scopo di consentire i predetti lavori, rendere l'area oggetto dell'intervento libera da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione di quanto sopra descritto nonché regolamentare lo svolgimento dei lavori al fine di tutelare la pubblica incolumità;

**VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art. 1**

- 1) Dalla data di consegna lavori, per una durata di 15gg naturali e consecutivi ed in ogni caso fino a termine esigenza, l'area del Molo Manfredi del porto di Salerno, meglio evidenziata nella planimetria allegata quale parte integrante della presente ordinanza, sarà interessata dai lavori di fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica. **E' vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone/veicoli ed unità navali, l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, nonché qualsiasi attività connessa con il porto, relativamente ed esclusivamente alla zona di cantiere**



**L' area dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale/veicolo all'infuori dei mezzi e materiali riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori ;**

### Art. 2

1) L'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori all'uopo incaricata, in accordo con il coordinatore della sicurezza, dovrà:

- a) Garantire il transito e le attività connesse alla adiacente area logistica dell'AdSP;
- b) Provvedere alla delimitazione dell'area interessata dai lavori conformemente alle normative e leggi vigenti, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante.
- c) Assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone cose o al demanio marittimo, derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto;
- d) Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare il D.lvo 9 aprile 2008 n°81 aggiornato dal D.lvo 2 agosto 2009 n°106;
- e) Installare idonea segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti.  
**E' Fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;**

- 2) Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza;
- 3) Il personale preposto dagli Enti competenti è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.
- 4) In caso di violazione di quanto disposto dal precedente articolo, i veicoli potranno essere oggetto di rimozione forzata da parte degli Organi di Polizia, anche su segnalazione dell'AdSP.


### Art. 3

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Salerno, li 07.02.2020

IL PRESIDENTE  
| dott. Pietro SPIRITO





**MOLO MANFREDI**

**All. 1**